REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 420/2008 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2008

che adegua a decorrere dal 1º luglio 2007 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (¹), in particolare gli articoli 63, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l'articolo 20, paragrafo 1, l'articolo 64 e l'articolo 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'Italia, sulla base della normativa nazionale adottata nel dicembre 2007, ha comunicato i nuovi dati relativi all'incremento retroattivo delle retribuzioni reali dei funzionari nazionali della sua amministrazione centrale con effetto al 1º febbraio 2007, data che rientra nel periodo di riferimento 1º luglio 2006-1º luglio 2007; pertanto Eurostat ha modificato l'indicatore specifico per il periodo di riferimento.
- (2) Poiché tali dati non erano disponibili quando la Commissione ha presentato la proposta relativa al periodo di riferimento 1º luglio 2006-1º luglio 2007, il regolamento (CE, Euratom) n. 1558/2007 del Consiglio adottato sulla base di tale proposta non teneva in considerazione l'effettivo incremento delle retribuzioni nel pubblico impiego in Italia.
- (3) Al fine di garantire che il potere d'acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, occorre procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 2007, all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla tabella seguente:

 ⁽¹) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1558/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 1).